



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE QUARTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Alberto Haupt - Presidente -
Dott.ssa Alessandra Scarzella - Giudice relatore -
Dott.ssa Monica Parentini - Giudice -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa di separazione giudiziale promossa da:

L. T., nata a Genova il ..., elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio degli avv.ti Francesco Misurale e Matteo Tamagno che la rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso

- RICORRENTE-

- contro -

G. D., nato a Genova il ..., elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv.to Gian Paolo Vincenti Mattioli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria difensiva

-RESISTENTE- -

e con l'intervento *ex lege* del Pubblico Ministero

Conclusioni per parte ricorrente

“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste, dichiarare la separazione personale dei coniugi **L. T.** e **G. D.** affidare il figlio **L.** ad entrambi i genitori con modalità condivisa, con collocazione abitativa presso la madre, lasciando ai liberi accordi tra i genitori le modalità di visita e permanenza presso il padre; stabilire l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento del figlio con assegno mensile non inferiore ad euro 350,00, oltre ISTAT, oltre al contributo del 50% di tutte le spese straordinarie, compresi i buoni mensa scolastici, a modifica del provvedimento presidenziale;

stabilire la decorrenza dell'assegno di cui sopra dal momento del deposito del ricorso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Previa occorrendo ammissione delle prove dedotte con memoria 29.3.2010.”

Conclusioni per il resistente:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris rejectis:

- 1) nulla disporre in ordine al contributo per l'assegno di mantenimento a favore di Lorenzo, in quanto entrambi i genitori possono provvedervi in modo condiviso e, dovranno soddisfare, proporzionalmente a tutte le esigenze economiche di Lorenzo, previo accordo tra gli Stessi, tenendo, comunque, in considerazione le Loro rispettive capacità reddituali;
- 2) Confermare il regime di frequentazione in atto;
- 3) condannare la Ricorrente alla rifusione delle spese tutte di giudizio, ivi compresi onorari e diritti di Avvocato, oltre il 12,50% delle spese generali IVA e CPA, come per Legge.”

Conclusioni per il PM

Piaccia al Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi con affido condiviso del figlio minore e con le pronunce conseguenti di ordine economico a favore di quest'ultimo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione giudiziale, cui parte resistente ha aderito, deve essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.; entrambi i coniugi, hanno evidenziato l'insorgere di una crisi irreversibile nel corso del 2008 che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta dell'unione coniugale.

L'unico punto controverso delle vertenze riguarda la richiesta di assegno di mantenimento per il figlio minore, avanzata dalla ricorrente e di cui parte resistente chiede invece l'esonero, deducendo la sostanziale collocazione paritaria del figlio ed il conseguente mantenimento diretto dello stesso da parte di entrambi proporzionalmente alle effettive capacità reddituali .

La domanda riconvenzionale del convenuto di mantenimento diretto del figlio

minore è fondata e va pertanto accolta per le seguenti considerazioni.

Con ordinanza presidenziale in data 6.11.09 veniva disposto l'affido condiviso del minore, la collocazione dello stesso presso la madre rimettendo le modalità di visita col padre all'accordo delle parti ed un contributo di mantenimento a carico del padre di 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con successivo provvedimento 5.7.2010 il g.i., nella persona della scrivente, disponeva l'aumento a 250,00 euro mensili dell'assegno *de quo*, respingeva le istanze istruttorie della ricorrente rinviando quindi la causa per la precisazione delle conclusioni.

Premesso che va confermata in questa sede la valutazione di inammissibilità dei capitoli dedotti dalla ricorrente perché relativi a circostanze documentali o irrilevanti ai fini della decisione, va preliminarmente evidenziato che costituisce circostanza pacifica, in quanto non *ex adverso* contestata, che i coniugi abbiano attuato un regime di frequentazione paritario del figlio minore, trascorrendo con il medesimo circa 15 giorni ciascuno, data la piena disponibilità del resistente - attualmente in regime di mobilità - a occuparsi dello stesso per coprire le assenze materne dovute a pesanti impegni di lavoro, regime di cui entrambe le parti chiedono in questa sede la conferma.

Premesso ciò, il collegio ritiene che altrettanto equivalenti siano le attuali condizioni economiche delle parti, atteso che la ricorrente, occupata a tempo pieno come commessa in un panificio con contratto a tempo indeterminato, risulta percepire un reddito annuo lordo pari a 17.110,02 euro come da CUD 2011 prodotto, risulta gravata da oneri alloggiativi per circa 650,00 euro comprensivi di spese di amministrazione nonché proprietaria di una abitazione a Mignanego dove vivono i suoi genitori; il G, per contro, risulta essere attualmente in regime di mobilità da cui percepisce la somma mensile di circa 600,00 euro, regime che ha fatto seguito ad un periodo breve di cassa integrazione, dalla documentazione fiscale prodotta - Modello 730/2010 - emerge

un reddito complessivo, comprensivo del reddito da fabbricati e del reddito da lavoro, pari ad euro 11.636,00, nè può più disporre dell'aiuto economico derivante dalla pensione ed indennità di accompagnamento della nonna convivente, essendo la stessa deceduta (cfr. doc.19,20,21,22,23,24 e 25 di parte convenuta) .

La sua precaria condizione reddituale è in parte compensata dall'assenza di oneri alloggiativi, posto che lo stesso vive nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà.

Tali circostanze , dalle quali si evince la sostanziale equivalenza delle posizioni economiche delle parti in un contesto, pacifico, di frequentazione paritaria del minore , che si ritiene di dover confermare apparendo conforme all'interesse e alle abitudini dello stesso, giustificano il regime di mantenimento diretto del bambino come richiesto dal convenuto.

Tale soluzione è del resto percorribile sulla base del disposto del 2° comma dell'art. 155 C.C. laddove dispone che il Giudice fissi “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.

Nel caso in esame, attesa l'equivalenza del regime di frequentazione del minore con entrambi i genitori , con conseguente attuazione di un sistema di affidamento condiviso perfetto, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, il “modo” più equo di contribuzione nei confronti del figlio , considerata la sostanziale parità reddituale dei coniugi e quindi l'insussistenza dei presupposti per disporre un assegno perequativo a carico di uno di essi, si ritiene debba essere quello del mantenimento diretto, criterio del resto fatto proprio dal disegno di Legge n. 957 di prossima attuazione.

La natura della causa e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa dichiara la separazione personale dei coniugi

L **I T** **I** **.**, nata a Genova il :

e

G **D** nato a Genova il

CONFERMA il regime di affidamento condiviso del figlio minore ed il regime di frequentazione paritario in atto con entrambi i genitori.

DISPONE che entrambe le parti provvedano al mantenimento diretto del minore nei periodi di loro spettanza ponendo a carico degli stessi il 50% delle spese straordinarie mediche extra SSN, scolastiche, comprese quelle di mensa , e sportive, previamente concordate e documentate.

RESPINGE le domande di contributo al mantenimento del figlio proposta da parte ricorrente.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 21.6.2011.

Il Giudice estensore

dr. Alessandra Scarzella

Il Presidente

dr. Alberto Haupt